



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |              |          |            |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO   | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO      | SAVERIO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |              |          |            |
| <input type="checkbox"/> |              |          |            |
| <input type="checkbox"/> |              |          |            |
| <input type="checkbox"/> |              |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 258/14  
depositato il 07/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073010130000719 PUBBLICITÀ  
contro: COMUNE DI LEPORANO

proposto dal ricorrente:

~~.....~~  
~~IN PERSONA DEL CAUSIDENICO PROTEMPORE DOTT. PANTE~~  
~~ZONA INDUSTRIALE ZONANDO~~

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SOGET SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA PESCARA  
VIA VENEZIA,49 65100 PESCARA PE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 258/14

UDIENZA DEL

28/09/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

2623

PRONUNCIATA IL:

28 SET. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15 OTT. 2015

Il Segretario



IL SEGRETARIO  
Dr. Giuseppe Ferrillo

## FATTO E DIRITTO

Contro l'avviso di accertamento indicato in epigrafe il contribuente ha proposto l'odierno ricorso.

Ha dedotto la omessa sottoscrizione autografa o digitale da parte del responsabile del procedimento.

È legge che almeno fino al 1 giugno 2008 era legittima la cartella priva della indicazione del responsabile del procedimento. La mancata indicazione del responsabile del procedimento prima dell'entrata in vigore dell'articolo 36 del decreto legge 248 del 2007 non era sanzionata a pena di nullità in quanto era una norma in bianco, laddove la nullità degli atti deve essere tassativamente prevista dalla norma, così argomentando dall'articolo 156 del codice di procedura civile. La norma espressa dal citato comma quattro dell'articolo 36 della normativa richiamata non ha dunque nessun valore retroattivo di sanatoria dal momento che la legge precedente era legittima così come confermato dal dispositivo dell'ordinanza numero 377 del 2007 della Corte costituzionale.


Se pertanto deve escludersi che anteriormente all'emanazione della disposizione in parola alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i fatti successivi alla disposizione impugnata.

Conseguentemente il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La commissione accoglie ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 380 oltre accessori.

Così deciso in Taranto il 28 settembre 2015.



Il presidente

